

EFFETTI DERIVANTI DALLA VARIAZIONE DEI MINIMI TABELLARI
1. AUMENTI SALARIALI

Gli incrementi dei minimi tabellari che dovranno essere riconosciuti a decorrere dal 1° giugno 2021, stabiliti nell'Accordo di rinnovo 5 febbraio 2021, sono pari a:

Tab. A

Livelli	Incremento retributivo complessivo in vigore dal 1° giugno 2021
D1	20,18
D2	22,38
C1	22,86
C2	23,34
C3	25,00
B1	26,80
B2	28,75
B3	32,10
A1	32,86

Come sottoscritto nel Verbale di incontro allegato, la quota relativa all'IPCA consuntivata 2020 è risultata pari a:

Tab. B

Livelli	Quota relativa all'IPCA consuntivata 2020 (ricompresa nella 1° tranche, giugno 2021, degli incrementi retributivi complessivi)
D1	7,34
D2	8,14
C1	8,32
C2	8,50
C3	9,10
B1	9,75
B2	10,46
B3	11,68
A1	11,96

Pertanto, gli importi dei nuovi minimi mensili a decorrere dal 1° giugno 2021 sono pari a:

Tab. C

Livelli	Minimi Mensili Dal 1° giugno 2021
D1	1.488,89
D2	1.651,07
C1	1.686,74
C2	1.722,41
C3	1.844,64
B1	1.977,19
B2	2.121,20
B3	2.368,12
A1	2.424,86

2. FETTI DERIVANTI DALLA VARIAZIONE DEI MINIMI TABELLARI

La variazione dei minimi tabellari, a partire dal 1° giugno 2021, produce effetti sugli istituti di seguito indicati.

- 2.1. L'indennità di maneggio denaro (art. 11, Sezione quarta - Titolo IV).
- 2.2. Le maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo (art. 7, Sezione quarta - Titolo III).
- 2.3. I minimi tabellari per gli apprendisti. In proposito si precisa che per i lavoratori già in forza con contratto di Apprendistato professionalizzante si devono continuare a riconoscere i minimi tabellari della categoria di appartenenza di cui alla precedente Tabella C, mentre per gli apprendisti assunti a partire dal 1° giugno 2021 dovrà essere riconosciuta la retribuzione in misura percentuale del livello di inquadramento (cfr. punto 6.4. della circolare prot. n. 23 del 17 maggio 2021).
- 2.4. Le parti sulla base dei minimi tabellari concordati per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 hanno stabilito le percentuali riguardanti l'utile minimo di cottimo (art. 2, Sezione quarta - Titolo IV) da applicare alla paga base:

Livello	dal 1° giugno 2021	dal 1° giugno 2022	dal 1° giugno 2023	dal 1° giugno 2024
D1	0,90%	0,89%	0,88%	0,87%
D2	0,96%	0,95%	0,94%	0,93%
C1	0,96%	0,95%	0,94%	0,93%
C2	1,01%	1,00%	0,99%	0,98%
C3	1,00%	0,99%	0,98%	0,97%
B1	0,99%	0,98%	0,97%	0,96%

- 2.5. La contribuzione a favore del Fondo pensione nazionale di categoria - COMETA, con riferimento sia alla quota a carico dell'azienda che quella a carico del lavoratore (art. 15, Sezione quarta - Titolo IV).

LIVELLO	b) COMPENSO GIORNALIERO			c) COMPENSO SETTIMANALE		
	16 ORE (GIORNO LAVORATO)	24 ORE (GIORNO LIBERO)	24 ORE FESTIVE	6 GIORNI	6 GIORNI CON FESTIVO	6 GIORNI CON FESTIVO E GIORNO LIBERO
D1-D2-C1	4,95	7,45	8,05	32,20	32,80	35,30
C2-C3	5,90	9,26	9,93	38,76	39,43	42,79
SUPERIORE AL B1	6,78	11,15	11,74	45,05	45,64	50,01

4. ASSORBIMENTI

Per quanto riguarda gli assorbimenti, nel richiamare quanto precisato al punto 1.1. della circolare prot. n. 23 del 17 maggio u.s., si ricorda che gli incrementi dei minimi tabellari assorbono le cifre fisse che eventualmente siano state riconosciute in azienda successivamente al 1° gennaio 2017.

3. TRASFERTA E REPERIBILITÀ

Per quanto riguarda i due istituti gli importi delle relative indennità, a decorrere dal 1° giugno 2021, saranno raggugliate alle somme riportate nelle successive tabelle:

Misura dell'indennità	dal 1° giugno 2021
Trasferta intera	44,12
Quota per il pasto meridiano o serale	11,92
Quota per il pernottamento	20,28